

ALLEGATO "A" – Avviso Pubblico e Modello di Candidatura per l'Avviamento a selezione delle persone iscritte al collocamento mirato obbligatorio art. 1, co. 1, L. 68/99 (collocamento persone con disabilità)

AVVISO PUBBLICO

**AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE RISERVATO
ALLE PERSONE ISCRITTE AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
ai sensi dell'art. 8 L. n. 68/99 dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1**

**N. 1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE)
"OPERATORE AMMINISTRATIVO"
DA RICONDURSI ALLA CLASSIFICAZIONE ISTAT 2011
1° DIGIT - 4. PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO DI UFFICIO
PRESSO
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**

Art. 1 - DETTAGLIO DELLA RICHIESTA DI PERSONALE

Ente Pubblico richiedente	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
C.F. / Partita IVA	C.F./P.IVA 81001530443
Indirizzo Ente Pubblico	Via della Vittoria, n. 162 - 63822 Porto San Giorgio (FM)
Data della richiesta	01/03/2024
N° posti:	1
Tipologia contrattuale	RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Durata del rapporto di lavoro	TEMPO INDETERMINATO
Qualifica professionale Descrizione - Codice Classificazione delle Professioni ISTAT 2011	OPERATORE AMMINISTRATIVO RICONDUCIBILE ALLA CLASSIFICAZIONE CODICE ISTAT 2011 PRIMO DIGIT 4 PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO DI UFFICIO
Posizione economica	Operatore (Tabella G del CCNL 16 11 2022 Comparto funzioni locali) - posizione economica iniziale.
Inserimento selettiva dell'Ente	Prova a cura Pubblico
	Nella prova di idoneità verrà verificata la capacità di utilizzo base del computer, lo svolgimento di operazioni semplici come fascicolazione, archiviazione partaiche anche nelle cartelle del PC.

richiedente. La prova selettiva non comporta una valutazione comparativa, ma è finalizzata alla formulazione di un giudizio di "Idoneità"	CATEGORIA A				OTTIMA	SUFFICIENTE	SCARSA
	Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie alla esecuzione del lavoro	3	2	1			
	Grado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di istruzioni dettagliate	3	2	1			
	Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del lavoro	3	2	1			
	Grado di autonomia nella esecuzione del lavoro	3	2	1			
	Dall'esito della/e prova/e dovrà scaturire ed essere formulato, per ciascuno degli indicisopraindicati per qualifica, il giudizio di "scarso", "sufficiente" o "ottimo" ai quali corrisponderanno rispettivamente i punti 1, 2 e 3. I giudizi finali saranno così determinati:						
	CATEGORIA	PUNTEGGIO			GIUDIZIO FINALE		
		FINO A	DA	A			
	A	7			NON IDONEO		
	A		8	12	IDONEO		
Orario	Tempo Pieno (36 ore settimanali)						
Sede di lavoro	Comune di Porto San Giorgio – 1° Settore "Servizi Amministrativi"						
Mansioni del profilo richiesto	Operatore amministrativo: lavoratore che provvede ad attività amministrative generali prevalentemente esecutive, operante in procedure semplici di supporto e ausiliari. Inserimento dati fascicolazione e archiviazione pratiche. Consegna documenti c/o altri enti uffici (es. Prefettura, Tribunale, Provincia, uffici postali), consegne documentali varie presso altri uffici decentrati del Comune (Asilo nido, Mercato ittico, Cantiere, ecc.) con utilizzo automobile di servizio.						
Requisiti obbligatori richiesti	<ul style="list-style-type: none"> - Assolvimento obbligo scolastico - Patente B o B/s 						
Altre informazioni	Prima dell'avviamento a selezione, verrà effettuata la verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere ai sensi della legge n. 68/99 da parte del Comitato Tecnico competente.						

ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO

- iscrizione ai sensi della L. n. 68/99 dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1, presso un Centro per l'Impiego della Regione Marche in data antecedente rispetto alla data di richiesta dell'Ente assumente, **possono partecipare agli avviamenti a selezione, nei modi e nei termini previsti dall'Avviso, tutti coloro che risultino iscritti alla legge 68/99 in uno dei 13 CPI regionali, in data antecedente la richiesta dell'ente assumente, in tali casi è previsto il subordine per candidati iscritti in CPI diversi da quello che evade la richiesta vale a dire, per questo Avviso, il CPI di Fermo (DGR 524 del 09/05/2022, All. A);**
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea o familiare non avente la cittadinanza di uno stato comunitario ma titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 7, co. 1, L. n. 97/13);
- cittadinanza di Paese Extra U.E. con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o con lo status di rifugiato ovvero di status di protezione sussidiaria (art. 7, co. 3-bis, L. n. 97/13);
- requisiti richiesti per le assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni e non aver riportato condanne penali che comportino la sanzione accessoria dell'interdizione, temporanea o perpetua, dai pubblici uffici;
- **assolvimento obbligo scolastico:**
- di possedere il seguente titolo di studio _____ conseguito in data _____, presso _____, in caso di candidati provenienti da un paese della Comunità Europea o da paesi terzi è richiesta l'equivalenza al corrispondente titolo di studio conseguibile in Italia rilasciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 38, commi 3, 3-bis del D. Lgs. n. 165/01), la presentazione della candidatura è altresì ammessa a coloro che sono in possesso del titolo di equipollenza al corrispondente titolo italiano; è ammessa, anche, la candidatura (con riserva) di coloro che sono in possesso della richiesta di equivalenza del titolo di studio estero al corrispondente titolo di studio di ammissione al presente avviso, inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 38, commi 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 165/01; copia del documento di equipollenza, di equivalenza o della richiesta di equivalenza vanno prodotte in allegato alla domanda pena l'esclusione della stessa conoscenza della lingua italiana per gli stranieri;
- possesso patente B o BS;
- possesso della Qualifica richiesta.

Tutti i requisiti debbono essere posseduti in data antecedente alla richiesta dell'Ente assumente a esclusione della Qualifica.

Inoltre, con specifico riferimento al requisito dell'iscrizione ai sensi della L. 68/99, art. 1, co. 1, si precisa che lo stesso deve essere posseduto anche nelle successive fasi di avviamento alla selezione e di avviamento al lavoro mediante il rilascio del relativo nullaosta.

Fatta eccezione per i requisiti specifici relativi alla L. n. 68/99, i restanti saranno oggetto di controllo ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s. m. e i. da parte dell'Ente assumente.

ART. 3 – RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA

Il riferimento alla “Qualifica” è da intendersi quello alla nomenclatura e ai dizionari terminologici di cui al D.M. 30/10/2007 e successivi aggiornamenti (Classificazione ISTAT delle Professioni 2011), così come indicato all’art. 2 delle disposizioni operative approvate con Decreto del Dirigente della ex P.F. del Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali n. 265/17 e D.G.R. n. 779/17, nonché all’allegato “A”, punto 3, della D.G.R. n. 737/18, alla successiva D.G.R. n. 1173/18 e da ultima con D.G.R. n. 524 del 09/05/2022.

Nel caso in questione, trattandosi di profilo professionale amministrativo, Coadiutore Amministrativo, il riferimento è il Primo 1° Digit della Classificazione ISTAT 2011: Codice 4. Descrizione “PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO DI UFFICIO”.

Per l’attribuzione della qualifica, pertanto, si applica quanto riportato nell’allegato A punto 3 della D.G.R. n. 524 del 09/05/2022, Lettera B): *“Profili professionali di tipo amministrativo – Qualora l’Ente assumente abbia formulato richiesta di personale per profili di tipo amministrativo, la qualifica è attribuita dal CPI a fronte di autocertificazione del solo possesso del diploma di licenza media, rilasciata nella domanda di partecipazione all’avviamento. Trattandosi di professioni riferite a lavori basilari (acquisire, trattare, archiviare, trasmettere informazioni secondo quanto disposto da norme e regolamenti), l’accesso è consentito a tutti gli interessati che ritengono di poter aspirare a quelle mansioni anche in considerazioni del fatto che la valutazione sulla loro idoneità è posta in capo all’Ente assumente”.*

ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Per aderire all’occasione di lavoro oggetto del presente Avviso è necessario il verbale di invalidità valevole fino alla scadenza dell’Avviso (termine finale di presentazione della domanda) e ultimo in termini di rilascio. Il citato documento è abitualmente depositato agli atti del Centro per l’Impiego di iscrizione.

Qualora tale documentazione non fosse più valida o comunque non fosse valida fino alla data di scadenza dell’Avviso, è ammessa la possibilità di partecipare con le modalità esplicitate nel Decreto del Dirigente di PF n. 1516/2018 (Ammissione con riserva). Per la documentazione di cui al DPCM 13/01/2000 della Commissione medica, allineata al verbale di invalidità, si rinvia all’art. 7 del presente Avviso.

La domanda di partecipazione al presente Avviso può essere presentata al Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato, entro la scadenza del **19/04/2024**, con una delle seguenti modalità:

- a. di persona, allo sportello del Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato, **previo appuntamento**;
- b. tramite il Servizio di Poste Italiane S.p.A., con raccomandata A.R., indirizzata al Centro per l’Impiego presso cui il candidato è iscritto ai sensi della L.68/99. Al riguardo,

saranno prese in considerazione solo le domande spedite entro il giorno della scadenza di cui sopra (fa fede il timbro e la data di spedizione delle domande);

- c. tramite PEC all'indirizzo del Centro per l'Impiego di iscrizione del candidato, ai sensi della L. 68/99 (regione.marche.centroimpiego*Nomecomune*@emarche.it), entro e non oltre la data di scadenza di cui sopra; gli indirizzi PEC sono disponibili al link di cui sotto;
- d. tramite mail ordinaria all'indirizzo del Centro per l'Impiego di iscrizione del candidato ai sensi della L. 68/99 (centroimpiego*Nomecomune*.legge68@regione.marche.it) entro e non oltre la data di scadenza di cui sopra; sarà onere del CPI dare conferma di ricezione della domanda all'interessato e altresì sarà onere dell'interessato controllare la conferma di ricezione da parte del CPI.

Per appuntamenti, indirizzi delle sedi, indirizzi PEC e indirizzi mail dei Centri per l'Impiego della Regione Marche si veda il link dei contatti, di seguito riportato:

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Dai-CPI>

La Regione Marche e le sue strutture organizzative (Centri per l'Impiego nel caso di specie) non assumono responsabilità per eventuali disguidi postali, malfunzionamenti della posta elettronica o degli strumenti informatici o altri impedimenti comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore che comportino il mancato rispetto del termine indicato.

La domanda va predisposta utilizzando il modello che, allegato al presente Avviso (MODELLO DI CANDIDATURA ALL'AVVIAMENTO A SELEZIONE), ne costituisce parte integrante; il modello può essere reperito presso i Centri per l'Impiego della Regione Marche, oppure scaricato dal sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it al seguente link:

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici> .

Per informazioni rivolgersi al Servizio Collocamento Mirato Legge 68/99 del Centro per l'Impiego di iscrizione ai sensi della L. 68/99.

ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Le cause che determinano l'esclusione d'ufficio delle richieste di partecipazione alla selezione di cui all'art. 1 del presente Avviso sono le seguenti:

- domande presentate direttamente allo sportello da soggetti diversi dal richiedente;
- domande inoltrate con modalità differenti da quelle indicate all'art. 4;
- domande non sottoscritte dal soggetto richiedente;
- domande presentate senza l'allegato documento di identità in corso di validità, fronte retro anche per le domande in formato cartaceo con firma autografa, trasmesse scansionate per PEC o mail;
- domande incomplete;
- domande presentate oltre il termine di scadenza;

- mancanza dei requisiti di accesso alla selezione, inclusi quelli richiesti dall'Ente assumente.

Il Centro per l'Impiego di iscrizione del candidato provvederà a comunicare agli interessati il non accoglimento della domanda. L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità del candidato ai recapiti forniti dallo stesso, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei recapiti forniti dal candidato medesimo, oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti suddetti o dell'indirizzo dichiarato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o di posta elettronica o telefonici, comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Fatta eccezione per i requisiti specifici relativi alla L. n. 68/99, i restanti, di cui all'art. 2 del presente Avviso, saranno oggetto di controlli più approfonditi da parte dall'Ente assumente ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s. m. e i.

ART. 6 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Graduatoria (singola o aggregata a partire dalle graduatorie locali) sarà formata tenendo conto dei seguenti criteri (D.G.R. n. 2756/2001, D.G.R. n. 1757/2018 e s. m. e i. incluso il Decreto del Dirigente di P.F. n. 151/2018; Tabella allegata D.P.R. n. 246/97 che sostituisce la tabella allagata al D.P.R. n. 487/94):

GRADUATORIA DELLE PERSONE CON DISABILITA', art. 1, co. 1, L. n. 68/99

- anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- condizione economica;
- carico di famiglia;
- grado di invalidità.

A parità di punteggio complessivo ed eventuale parità di anzianità di iscrizione, viene concessa priorità al candidato con minore età anagrafica.

Si ricorda che possono partecipare agli avviamenti a selezione, nei modi e nei termini previsti dall'Avviso, tutti coloro che risultino iscritti alla legge 68/99 in uno dei 13 CPI regionali, in data antecedente la richiesta dell'ente assumente, in tali casi è previsto, il subordine per candidati iscritti in CPI diversi da quello che evade la richiesta vale a dire, per questo Avviso, il CPI di Fermo (DGR 524 del 09/05/2022, All. A).

GRADUATORIA REGIONALE UNICA INTEGRATA: ai fini della redazione della Graduatoria Unica Integrata, i Centri per l'Impiego di iscrizione dei candidati provvedono alla formazione delle rispettive graduatorie locali, attraverso il sistema informativo Job Agency.

Nella graduatoria sarà data priorità agli iscritti L. 68/99 del CPI di Fermo quale CPI che evade la richiesta. Gli iscritti L. 68/99 degli altri Centri per l'Impiego regionali saranno collocati nella graduatoria in subordine rispetto agli iscritti L. 68/99 del Centro per l'Impiego di Fermo.

I responsabili dei CPI valideranno mediante apposita nota firmata, contrassegnata con ID (documento interno Paleo), le Graduatorie locali generate dal sistema informativo Job Agency e opportunamente bloccate dallo stesso alla data della validazione.

Nella citata nota dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

- Atto di approvazione dell'Avviso Pubblico;
- Ente richiedente;
- Data della richiesta;
- Candidati inseriti in Graduatoria ammessi alla selezione, nome, cognome e codice ID SIL con l'indicazione del Codice qualifica richiesta (Classificazione delle Professioni ISTAT 2011) e punteggio finale assegnato a ciascun candidato;
- Candidati esclusi, nome, cognome e codice ID SIL, con l'indicazione dei motivi dell'esclusione.

Solo dopo la ricezione di tutte le citate note, il CPI di Fermo provvederà alla predisposizione della Graduatoria Regionale Unica Integrata.

La Graduatoria Regionale Unica Integrata, comprensiva dell'elenco degli esclusi, con l'indicazione dei motivi di esclusione, sarà approvata con Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego e Politiche attive del lavoro.

La Graduatoria Regionale Unica Integrata sarà pubblicata:

- sul BUR Marche e sul sito www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente ;
- sul sito istituzionale della Regione Marche al seguente link:

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici> .

La Graduatoria sarà altresì affissa sulla bacheca del Centro per l'Impiego (Graduatoria del CPI) o sulla bacheca dei Centri per l'Impiego regionali e degli eventuali sportelli territoriali (Graduatoria Regionale Unica Integrata).

Per esigenze di tutela della privacy, i candidati, anche quelli esclusi, saranno identificati tramite l'ID SIL attribuito, all'atto dell'iscrizione, dall'applicativo informatico Job Agency e consegnato o comunicato al cittadino.

La graduatoria ha validità dalla data di approvazione e sarà utilizzata per sostituire i candidati avviati non risultati idonei o che non si siano presentati a sostenere la prova di idoneità, mediante scorrimento della stessa.

ART. 7 – VALUTAZIONE DEL COMITATO TECNICO E DECADENZA DALLA GRADUATORIA

Prima dell'invio dei nominativi collocati in posizione utile in Graduatoria, ai fini dell'espletamento della prova di idoneità, è necessaria la valutazione del Comitato Tecnico (CT), organo previsto dall'articolo 8, co. 1 bis, L. 68/99.

Il Comitato tecnico è chiamato a verificare la compatibilità delle mansioni con la disabilità dei candidati da avviare alla prova di idoneità e provvedere con annotazioni nell'apposita

scheda professionale delle residue capacità lavorative e delle caratteristiche dei posti da assegnare. Sono vincolati al parere obbligatorio del Comitato Tecnico gli avviamenti a selezione dei candidati ai fini delle prove di idoneità e di conseguenza anche con i successivi nulla osta al lavoro.

Ai fini della valutazione del Comitato Tecnico di compatibilità con le mansioni con le residue capacità lavorative delle persone con disabilità è necessario che i Centri per l'Impiego di iscrizione dei candidati siano in possesso dei seguenti documenti da sottoporre al Comitato stesso:

- 1) **Verbale di invalidità valevole e ultimo in termini di rilascio;**
- 2) **Documentazione di cui al DPCM 13/01/2000 della Commissione Medica per l'accertamento della capacità globale, ai fini del collocamento mirato L. 68/99, allineata al Verbale di invalidità.**

FASE A – Al momento della presentazione della candidatura

Riferimento al Documento di cui al n. 1:

Il Verbale d'invalidità deve essere prodotto, ove quello in possesso del Centro per l'Impiego non sia più valido o non sia più l'ultimo in termini di rilascio.

Il Verbale d'invalidità deve essere valido alla presentazione della candidatura e restare valido fino alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico (termine finale di presentazione della candidatura).

Il punteggio derivante dal suddetto Verbale resterà assegnato al candidato e non sarà modificato per l'avviamento riferito allo stesso Avviso.

È fatta salva l'ammissione con riserva alla selezione dei candidati in possesso dei Verbali d'invalidità non più valevoli, come sopra, perché soggetti a revisione. Si rinvia al Decreto del Dirigente di P.F. n. 1516 del 23/11/2018 per le condizioni, le modalità e le penalità a cui sono soggetti i candidati ammessi con riserva.

Si raccomanda, a chi non fosse in possesso del Verbale aggiornato di cui al n. 1, di provvedere al più presto a richiederne il rilascio, data la necessità di sottoporre poi il suddetto Verbale al Comitato Tecnico, prima dell'avviamento alla prova d'idoneità.

Riferimento al Documento di cui al n. 2:

- in linea generale, la Documentazione di cui al DPCM 13 gennaio 2000 va prodotta se la stessa non sia già stata depositata presso il Centro per l'Impiego o se quella in possesso del Centro non sia più aggiornata e allineata al Verbale;
- la candidatura è accettata anche in mancanza della citata documentazione, tuttavia si raccomanda a chi non ne fosse in possesso di provvedere al più presto a richiederne il rilascio, data la necessità di sottoporre poi la suddetta documentazione al Comitato Tecnico, prima dell'avviamento alla prova d'idoneità.
- qualora il disallineamento sia riferibile solo all'aspetto amministrativo ma non a quello relativo ai contenuti (percentuale e disabilità invariate), è fatta salva la possibilità di sottoporre tale documento alla valutazione del Comitato Tecnico.

FASE B - Prima dell'avviamento alla prova d'idoneità

Entrambi i Documenti di cui al n. 1 e al n. 2, se non siano già in possesso del Centro per l'Impiego, devono essere assolutamente prodotti, atteso che l'avviamento alla prova d'idoneità è preceduto dalla valutazione obbligatoria e vincolante del Comitato Tecnico.

Riguardo al Verbale d'invalidità di cui al n. 1, valevole e ultimo in termini di rilascio, ai sensi del DD P.F. n. 1516/2018 su richiamato, non si darà corso all'avviamento dei candidati i quali, sebbene ammessi con riserva (possessori di Verbali d'invalidità non più valevoli perché soggetti a revisione), non presentino il Verbale aggiornato e pertanto in corso di validità; in tal caso si procederà a far scorrere la Graduatoria con i candidati utilmente collocati nell'ordine successivo. Per quanto qui non espressamente riportato, si rinvia al citato DDPF n. 1516/2018, per condizioni, modalità e penalità, ai fini dell'ammissione con riserva dei candidati in possesso di Verbali d'invalidità scaduti soggetti a revisione.

Uguualmente non si darà corso all'avviamento dei candidati ammessi, i cui Verbali scadano successivamente alla scadenza dell'Avviso e quindi non più validi al momento dell'avviamento.

Per i candidati, i cui Verbali scadano successivamente alla data di scadenza dell'Avviso, vale la raccomandazione di cui sopra con l'ammonimento che il Verbale dovrà essere prodotto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla richiesta del Centro per l'Impiego o comunque in tempo utile prima che si dia corso all'avviamento alla prova di idoneità, pena lo scorrimento della graduatoria. Il punteggio in graduatoria non subirà variazione, considerato che i candidati sono stati ammessi alla selezione con un Verbale valido fino alla scadenza dell'Avviso, fatta salva tuttavia, nel Verbale aggiornato, la percentuale minima d'invalidità che consente l'iscrizione al collocamento mirato di cui alla L. n. 68/99.

In ogni caso, se la percentuale d'invalidità del Verbale aggiornato dovesse scendere al di sotto della soglia minima fissata dalla L. n. 68/99, i candidati saranno cancellati dall'Elenco di cui alla L. n. 68/99 e quindi dalla Graduatoria di cui all'Avviso.

Riguardo alla Documentazione del DPCM 13 gennaio 2000 di cui al n. 2, che in linea generale deve essere allineata al Verbale d'invalidità, si precisa che, in caso di assenza del documento o di disallineamento con il Verbale, il Centro per l'Impiego di iscrizione CONVOCA la persona interessata per invitare la medesima a produrre entro i successivi 7 giorni lavorativi:

- ✓ la Documentazione stessa, o in alternativa
- ✓ la Ricevuta attestante la richiesta, inoltrata a cura del candidato, di accertamento della capacità globale ex Legge n. 68/99 ai fini del collocamento mirato per il rilascio della Documentazione di cui al DPCM 13 gennaio 2000.

La **CONVOCAZIONE** viene effettuata mediante mezzi informali quali telefonata e messaggistica telefonica o con posta elettronica, utilizzando i recapiti forniti dal candidato stesso. Ciò in analogia con quanto previsto al co. 15-quinquies, art. 4, D.L. 28/01/2019, n. 4, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, co. 1, L. 28 marzo 2019, n. 26.

L'invito a produrre la Documentazione aggiornata o in alternativa la Ricevuta attestante la richiesta inoltrata può essere rivolto mediante lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo dichiarato nella domanda dal candidato o mediante PEC, ossia all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del destinatario.

La Documentazione o la Ricevuta devono essere prodotti entro i successivi 7 giorni lavorativi dalla ricezione della Raccomandata o della PEC.

Attenzione - Qualora il disallineamento sia riferibile solo all'aspetto amministrativo ma non a quello relativo ai contenuti (percentuale e disabilità invariate), è fatta salva la possibilità di sottoporre tale documento alla valutazione del Comitato Tecnico.

Così come già disposto al precedente art. 5, l'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità del candidato ai recapiti forniti dallo stesso, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei recapiti forniti dal candidato medesimo, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti suddetti o dell'indirizzo dichiarato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o di posta elettronica o telefonici, comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

IL CANDIDATO CHE RISULTI PRIVO E CHE NON PRODUCA, ENTRO IL TERMINE STABILITO, LA DOCUMENTAZIONE O LA RICEVUTA DI RICHIESTA DELLA STESSA, DECADE DALLA GRADUATORIA.

ART.8 – AVVIAMENTO A SELEZIONE DEI NOMINATIVI IN POSIZIONE UTILE

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 2, del D.P.R. n. 487/1994, così come modificato dal D.P.R. n. 246/1997 e della successiva D.G.R. Marche n. 737/2018, l'Ufficio competente avvia alla prova, tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, seguendo l'ordine della Graduatoria di cui al precedente art. 6, in misura pari ai posti da ricoprire. Tuttavia, al fine di ridurre i tempi procedurali di assunzione, i candidati, se valutati tutti idonei senza prescrizione dal Comitato Tecnico, potranno essere avviati a selezione in numero doppio.

Nella comunicazione di avviamento a selezione sarà resa nota all'Ente la valutazione espressa dal Comitato Tecnico nei riguardi del candidato avviato.

La prova d'idoneità è di competenza esclusiva dell'Ente assumente.

Si precisa che non trattasi di una procedura comparativa ma di una semplice prova di idoneità; sarà cura dell'Ente assumente comunicare detta specifica ai candidati nella lettera di convocazione.

La prova di idoneità dovrà essere espletata dall'Ente prima possibile e comunque entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione, nel rispetto della norma vigente.

L'esito della prova di idoneità del candidato dovrà essere comunicato dall'Ente entro 5 giorni dalla sua conclusione.

Dopo la ricezione della suddetta comunicazione, se la prova di idoneità del candidato ha dato esito positivo, sarà rilasciato all'Ente assumente il nulla osta al lavoro a favore del candidato medesimo.

ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI

Le Pubbliche Amministrazioni interessate dalla procedura (Regione, CPI ed Ente assumente) si riservano il diritto di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000 s. m. e i.

In caso di dichiarazioni mendaci riscontrate in sede di controllo, anche successivo all'approvazione della Graduatoria e/o all'eventuale inserimento lavorativo, l'interessato, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s. m. e i., decade dai benefici eventualmente acquisiti in forza del presente Avviso e soggiace altresì alla sanzione prevista dall'art. 76 del citato D.P.R.

ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI **(ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)**

In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si informa sulle modalità di trattamento dei dati che i candidati sono chiamati a fornire.

Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati è: rpd@regione.marche.it.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Il Responsabile del Trattamento è il Dirigente competente del Settore Servizi per l'Impiego e le Politiche attive del lavoro, Dott. Massimo Rocchi.

I dati di contatto del Responsabile del trattamento sono:

e-mail: massimo.rocchi@regione.marche.it ;

PEC: regione.marche.lavoro@emarche.it .

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono quelli relativi alla procedura di che trattasi afferente all'avviamento al lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - D. Lgs. 30-3-2001, n. 165 - delle persone con disabilità e delle persone appartenenti alle altre categorie protette Collocamento obbligatorio – Collocamento mirato di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e ciò ai sensi degli art. 6, co.1, lett. c) e dell'art. 9, co. 2, lett. h) del Regolamento 2016/679/UE.

I dati raccolti potranno essere trattati anche con strumenti informatici e a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati personali pertinenti, non eccedenti, e adeguatamente anonimizzati saranno pubblicati sul BUR Marche, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Marche (D.Lgs. n. 33/2013), sul sito della Regione Marche (link:

<https://www.regione.marche.it/Entra-inRegione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici>; <https://www.regione.marche.it/RicercaBandi>), sulle bacheche dei Centri per l'Impiego e degli eventuali Sportelli territoriali.

I dati saranno comunicati all'Ente assumente con riferimento esclusivo ai candidati da avviare a selezione, limitatamente ai dati di contatto degli stessi e ad ogni altra informazione utile ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle mansioni di cui al profilo richiesto.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento 2016/679/UE, è determinato: per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dal tempo stabilito dai regolamenti; per la gestione procedimentale e documentale, da leggi e regolamenti in materia; per l'eventuale diffusione, dal tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.

Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'interessato potrà chiedere l'accesso ai dati che lo riguardano, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. I dati che l'interessato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura di cui al presente Avviso; il mancato conferimento comporta pertanto, quale conseguenza, la non ammissione alla procedura di che trattasi.

ART. 11 – RICORSO

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro il termine di 60 giorni (art. 29, D. Lgs. n. 104/2010 e s. m. e i.) e ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (art. 9, D.P.R. 1199/1971 e s. m. e i.) fatta salva l'eventuale giurisdizione del giudice ordinario.